



COMUNE DI SERRAMEZZANA

(PROVINCIA DI SALERNO)

Via Roma, 3 – 84070 Serramezzana [SA] ☎ 0974.845040 – ☎ 0974.845800

e-mail: comser@oneonline.it - pec: protocollo.serramezzana@asmepec.it - web site: www.comune.serramezzana.sa.it

Prot. n. 1382/2023

(ORDINANZA NR. 06/2023)

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDI BOSCHIVI ESTATE 2023.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della legge 24.02.1992 n.225 il Sindaco e l'autorità comunale di protezione civile;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

Vista la nota trasmessa in data 14/06/2023, prot. n. 1/8-22/2023, dal Raggruppamento Carabinieri Parchi "Stazione Carabinieri Parco di Sessa Cilento";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 258 del 12/06/2022 sulla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2023, salvo proroghe (dal 15 giugno 2023 al 20 settembre 2023);

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Visto il D. Lgvo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibile ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo 11 del D.Lgs n.139 dell'8.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale,

Vista la Legge 24 dicembre 1981 n. 689 "modifica del sistema penale";

Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti, con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche - artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, e comunque entro termine di giorni 20 dalla pubblicazione della presente.

- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 30 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree (di sosta turistiche ..) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per un fascia tra i 5 ed i 20 metri;
- al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva vegetazione, tale da ritardare il propagarsi degli incendi);

DISPONE

Il divieto: di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati nel periodo di massima pericolosità per incendi boschivi che per il corrente anno è stato fissato nel periodo **15 giugno 2023 al 20 settembre 2023**, salvo proroghe, – di far brillare mine o usare esplosivi - accendere fuochi di ogni genere - di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti). Fornelli o inceneritori che producano faville o braci - di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio - di esercitare attività pirotecnica. Accendere fuochi d'artificio, lancia razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note lanterne volanti dotate di fiamme libere. Nonché altri articoli pirotecnici – di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatte eccezione per mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme vigenti.

- ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" in attuazione della Legge regionale n.11/96 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa: alla Prefettura UTG di Salerno; al Comando Stazione Carabinieri di Perdifumo; al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri "Parco" di Sessa Cilento;

- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio *on line* del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

Richiamata, infine l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco 115;
- ✓ Stazione Carabinieri di Perdifumo 0974.845022;
- ✓ Regione Campania al numero verde 800449911;
- ✓ Comunità Montana Alento Monte Stella 0974.850511;

Il Comando di Polizia Municipale di Serramezzana, le Guardie Ambientali e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente atto e ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21 legge 6 dicembre 1971, n.1034) previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Sindaco
f.to (Augusto Materazzi)

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dispone che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale dell'Ente.
15/06/2023

Il Responsabile Pubblicazione
f.to (De Vita Lorenzo)